

Il *Code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels*

Tutela del patrimonio culturale della Tunisia

Fabio MANISCALCO

1. Introduzione

La sensibilità della Tunisia nei confronti della salvaguardia del proprio patrimonio culturale ha radici piuttosto remote. Basti pensare che il primo testo normativo, sulle misure per la conservazione dei monumenti e dei documenti storici, risale al 7 novembre 1882¹ e che l'8 marzo 1885 fu istituito il "Servizio delle antichità, delle belle arti e dei monumenti storici della Tunisia", sostituito, dopo l'indipendenza, da nuovi enti deputati alla gestione ed alla protezione dei beni culturali. In tempi recenti, inoltre, questa nazione, grazie ad una sapiente e lungimirante politica di "apertura all'Occidente", più degli altri stati del Maghreb, è riuscita a giovare dei molteplici benefici economici derivanti dalle attività connesse al turismo.² Turismo che, basandosi

¹ Ai sensi dell'art. 1 di tale testo: "les objets d'art et d'antiquité, les ruines de constructions antiques, les statues, fragments de colonnes etc., les inscriptions [...] sont placés sous la surveillance du gouvernement beylical". Inoltre, l'art. 5 vieta l'esportazione di oggetti d'arte e di antichità, di collezioni di medaglie, di iscrizioni, etc., senza l'autorizzazione del governo "beylical".

² Cfr. H. Ben Younés, *Tunisie, Développement, tourisme et protection du patrimoine culturel*, Séminaire (Praïa et Dakar, 17-20 décembre 1996), consultabile sulla web page dell'Université Senghor; AA.VV., *Le tourisme culturel. Hammamet, 1997. Actes du Forum international organisé à Hammamet le 23, 24 et 25 octobre 1997*, Ministère de la Culture, Tunis 1998, *passim*; S. Jabeur, *Les monuments et les sites culturels tunisiens du patrimoine mondial*, Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle, Tunis 1999; AA.VV., *Créativité et aménagement touristique en Tunisie*, Université des lettres, arts et sciences sociales - Tunis I, Faculté des sciences humaines et sociales, Tunis 2000; AA.VV., *Développement urbain durable en zone côtière, Actes du Séminaire international, Mahdia, Tunisie, 21-24 juin 1999*, UNESCO, Paris 2000. Sulla gestione del patrimonio culturale nel Maghreb e, in particolare, in Algeria, cfr. F. Maniscalco (a cura di), *La tutela del Patrimonio Culturale*

sullo sfruttamento delle risorse culturali, ambientali e paesaggistiche, talvolta espone a varie insidie tali risorse.

Pertanto, a partire dalla prima metà degli anni '90 del secolo scorso, sono state promulgate nuove norme più idonee, rispetto alle precedenti, a rispondere alle rinnovate esigenze di tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.³

2. Organi di tutela dei beni culturali in Tunisia

2.1 *Ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs*

Il principale organo di tutela del patrimonio culturale tunisino è il Ministero della cultura, della gioventù e del tempo libero, che ha assunto questa nuova denominazione ex art. 4 del D.P.R. n. 2003-1819⁴ e che, conformemente al D.P.R. n. 2004-760,⁵ assomma in sé le competenze (e gli uffici) in materia di cultura,⁶ di gioventù e di attività connesse al tempo libero.⁷

Le attribuzioni del Ministero sono delineate dallo stesso D.P.R. n. 2004-760:

in Algeria, Collana monografica “Mediterraneum. Tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali”, vol. 3, Napoli 2003.

³ Cfr. Il *Code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels* (legge n. 94-35, del 24 febbraio 1994, pubblicata in *Journal Officiel de la République Tunisienne*, n. 17, 1 marzo 1994, pp. 355-361), *infra*, par. 3.

⁴ Datato 25 agosto 2003 e pubblicato in *Journal Officiel de la République Tunisienne*, n. 69, 29 agosto 2003, pp. 2660-2664. Il D.P.R., n. 2003-1819, modifica e completa il D.P.R. n. 96-1875 del 7 ottobre 1996 (pubblicato in *Journal Officiel de la République Tunisienne*, n. 85, 22 ottobre 1996, pp. 2125-2131). Le Precedenti denominazioni di tale dicastero erano “Ministero degli affari culturali” e “Ministero della cultura”.

⁵ Datato 15 marzo 2004 e pubblicato in *Journal Officiel de la République Tunisienne*, n. 25, 26 marzo 2004, pp. 738-739.

⁶ Le attribuzioni del Ministero in materia di cultura non comprendono solo i beni culturali, ma anche le attività teatrali, cinematografiche, la danza, la musica, etc.

⁷ Le attribuzioni del Ministero in materia di gioventù e tempo libero precedentemente erano di competenza del Ministero della gioventù, dell'infanzia e degli sport. Cfr. il D.P.R. n. 2000-135, del 18 gennaio 2000 (pubblicato in *Journal Officiel de la République Tunisienne*, n. 9, 1 febbraio 2000, pp. 299-307), modificato e completato dal D.P.R. n. 2002-1159, del 14 maggio 2002, pubblicato in *Journal Officiel de la République Tunisienne*, n. 42, maggio 2002, p. 1251. Con D.P.R. n. 2002-2953, dell'11 novembre 2002, pubblicato in *Journal Officiel de la République Tunisienne*, n. 94, novembre 2002, p. 2732, tali attribuzioni sono state trasferite al Ministero della cultura.

- de préparer et de mettre en œuvre les plans et programmes visant à enrichir les contenus de l'action culturelle et à développer ses expressions de manière à l'adapter à l'évolution de la vie culturelle, aux techniques et aux moyens des communications modernes,
- de concevoir et de mettre en œuvre les programmes et les projets visant la préservation de l'identité nationale et le raffermissement de la culture de dialogue et de concorde entre les civilisations et la contribution à l'enrichissement de la culture humaine,
- de veiller à l'encouragement des créateurs et à l'intensification de la participation à la vie culturelle des différentes catégories sociales et tranches d'âges,
- de définir et de mettre en œuvre, en collaboration avec les structures concernées, les stratégies et les programmes de nature à assurer la protection et la mise en valeur du patrimoine,
- de concevoir les programmes visant l'encadrement de la jeunesse et le suivi de l'activité des institutions, des organisations et des associations de jeunesse et d'œuvrer à leur développement, en collaboration avec les structures concernées,
- de concevoir et de mettre en œuvre les programmes et les projets susceptibles d'enrichir les contenus des activités de loisirs et de développer leurs expressions de façon à répondre aux besoins des différentes catégories sociales et tranches d'âges,
- d'encourager l'investissement privé dans les secteurs de la culture, de la jeunesse et des loisirs,
- de développer les programmes de coopération internationale dans les domaines de la culture, de la jeunesse et des loisirs et de soutenir les relations avec les organismes internationaux et régionaux intéressés par les questions relevant des attributions du ministère,
- d'assurer l'étude et le suivi des questions à caractère juridique et d'élaborer les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs aux domaines de la culture, de la jeunesse et des loisirs,
- d'assurer la tutelle des entreprises et des établissements publics et des structures relevant du ministère.

L'organizzazione del Ministero, disciplinata dal D.P.R., n. 96-1875, del 7 ottobre 1996,⁸ comprende il Gabinetto, l'Ispettorato generale, la Direzione generale dei servizi comuni ed i Servizi specifici. A questi si aggiunge il Comitato superiore del Ministero della cultura, della gioventù e

⁸ Cit., *supra*, nota 4. Il D.P.R. n. 96-1875 ha abrogato il D.P.R. n. 93-2378, del 22 novembre 1993, pubblicato in *Journal Officiel de la République Tunisienne*, n. 92, 3 dicembre 1993, pp. 2042-2046.

del tempo libero,⁹ un organo consultivo presieduto dal Ministro della cultura.¹⁰

Il Gabinetto del Ministro, le cui attribuzioni ed organizzazione sono disciplinate dal Capitolo II del D.P.R. n. 96-1875,¹¹ coordina l'attività dei diversi organi del dicastero; relaziona al Ministro in merito a tutte le attività svolte e gli sottopone la documentazione che necessita della sua decisione o della sua firma; gestisce l'attività di pubblica informazione. Il Gabinetto comprende l'Ufficio d'ordine centrale;¹² la Cellula di promozione delle risorse della memoria e dell'identità nazionale;¹³ l'Ufficio di informazione, di accoglienza e delle relazioni con il pubblico;¹⁴ l'Ufficio degli studi, della pianificazione e della programmazione;¹⁵ l'Ufficio per l'attuazione delle disposizioni deliberate dal Consiglio dei Ministri, dai Consigli ministeriali ristretti e dai Consigli interministeriali;¹⁶ l'Ufficio della sicurezza e della continuità;¹⁷ l'Ufficio degli affari generali;¹⁸ l'Ufficio delle relazioni con i cittadini;¹⁹ l'Ufficio degli affari regionali

⁹ Istituito ex art. 2 del D.P.R. n. 96-1875, modificato dall'art. 2 del D.P.R. n. 2003-1819 (cit., *supra*, nota 4).

¹⁰ Quest'ultimo, invece, risulta solo membro del Consiglio superiore della gioventù, istituito dal D.P.R. n. 97-733, del 28 aprile 1997 (pubblicato in *Journal Officiel de la République Tunisienne*, n. 36, 6 maggio 1997, p. 807), modificato dal D.P.R. n. 2003-1730, dell'11 agosto 2003, pubblicato in *Journal Officiel de la République Tunisienne*, n. 67, 22 agosto 2003, p. 2600).

¹¹ Artt. 4-17.

¹² Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 96-1875, l'Ufficio gestisce il protocollo generale.

¹³ Art. 7 del D.P.R. n. 96-1875. La Cellula promuove ricerche ed attività intese ad individuare, tutelare e valorizzare siti, giacimenti, documenti ed altre risorse pertinenti alla memoria ed all'identità nazionale.

¹⁴ Art. 8 del D.P.R. n. 96-1875. L'Ufficio è deputato principalmente a gestire l'attività di pubblica informazione e di relazioni esterne.

¹⁵ Art. 9 del D.P.R. n. 96-1875. L'Ufficio promuove e divulga studi statistici connessi alle attribuzioni del dicastero e realizza progetti e piani di fattibilità, finalizzati allo sviluppo dei diversi settori di competenza del ministero.

¹⁶ Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 96-1875, le principali attribuzioni di questo Ufficio sono la predisposizione dei dossier per i consigli ministeriali e la vigilanza sulla corretta esecuzione delle disposizioni, deliberate in seno al Consiglio dei Ministri ed ai Consigli ministeriali ed interministeriali, relative ai settori di competenza del Ministero della cultura.

¹⁷ Art. 11 del D.P.R. n. 96-1875. È preposto alla sicurezza interna del Ministero e garantisce la continuità dei servizi di sicurezza durante la sua chiusura.

¹⁸ Art. 12 del D.P.R. n. 96-1875.

¹⁹ Le cui attribuzioni, definite dall'art. 13 del D.P.R. n. 96-1875, possono sintetizzarsi nelle attività utili a fornire informazioni ai cittadini, in merito a procedure e formalità amministrative.

e degli enti sotto tutela;²⁰ l'Ufficio del tempo libero;²¹ la Direzione della cooperazione internazionale e delle relazioni con l'estero;²² la Direzione della formazione e dell'aggiornamento;²³ la Direzione degli affari giuridici e del contenzioso.²⁴

L'Ispettorato generale è il vertice della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria del Ministero e degli enti sotto la sua tutela. L'art. 18 del D.P.R. n. 96-1875, oltre a delineare le attribuzioni dell'Ispettorato, riconosce ai suoi membri i "più ampi poteri" nello svolgimento delle proprie attività.

Il capitolo IV del D.P.R. n. 96-1875²⁵ disciplina l'organizzazione della Direzione generale dei servizi comuni,²⁶ costituita dalla Direzione degli affari amministrativi e finanziari; dalla Direzione dell'organizzazione, dei metodi e dell'informatica;²⁷ dalla Direzione dell'edili-

²⁰ Art. 14 del D.P.R. n. 96-1875.

²¹ L'istituzione e l'organizzazione di tale Ufficio sono disciplinate dagli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 2003-1819 (cit., *supra*, nota 4).

²² Art. 15 del D.P.R. n. 96-1875. Questa Direzione è ripartita in due Sottodirezioni: S. per la cooperazione bilaterale (comprendente il Servizio per l'Africa ed il mondo arabo ed il Servizio per l'America, l'Europa e l'Asia) e S. per la cooperazione multilaterale (comprendente il Servizio degli organismi internazionali ed il Servizio per l'attuazione dei progetti).

²³ Delegata (ex art. 16 del D.P.R. n. 96-1875) ad individuare e promuovere, in collaborazione con le altre direzioni, attività connesse alla formazione ed all'aggiornamento del personale. È interessante notare come gli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 93-2378 (abrogati dal D.P.R. n. 96-1875) prevedessero la formazione per i soli quadri e funzionari del Ministero.

²⁴ Art. 18 del D.P.R. n. 96-1875.

²⁵ Artt. 19-23, in parte modificati dal D.P.R. n. 2003-1819.

²⁶ Le attribuzioni e l'organizzazione di questa Direzione sono disciplinate dall'art. 1 del D.P.R. n. 2003-1819, che ha modificato l'art. 19 del D.P.R. n. 96-1875:

La direction générale des services communs du ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs est chargée notamment:

- de rationaliser la gestion des moyens humains et matériels communs à l'ensemble des services du ministère,
- de coordonner l'activité du ministère en matière de réforme administrative avec les services concernés du Premier ministre,
- de veiller à l'élaboration et à la mise en application des programmes de gestion des archives et des documents du ministère avec les archives nationales,
- de promouvoir les actions sociales et culturelles au profit du personnel du ministère [...].

²⁷ Nel D.P.R. n. 93-2378 (cit., *supra*, nota 8) non era contemplata una Direzione, ma una Sottodirezione dell'organizzazione, dei metodi e dell'informatica, che era inquadrata (artt. 4, 7) nel Gabinetto del ministro.

zia e degli affari fondiari; dalla Sottodirezione degli archivi e della documentazione²⁸ e dal Servizio dell'azione sociale e culturale.

I Servizi tecnici del Ministero, la cui struttura è disciplinata dal capitolo V del D.P.R. n. 96-1875,²⁹ comprendono la Direzione generale del libro; la Direzione generale delle arti sceniche e delle arti audiovisive; la Direzione generale dell'azione culturale; la Direzione generale della gioventù; la Direzione della musica e della danza; la Direzione delle arti plastiche; la Direzione dell'architettura e dei mestieri; la Direzione dei musei e del patrimonio.

L'art. 6 della legge n. 94-35³⁰ ha istituito, presso il Ministero, anche la Commissione Nazionale del Patrimonio,³¹ che ha il compito di esprimere pareri su tutte le questioni pertinenti alla protezione ed alla catalogazione di monumenti storici, alla tutela di beni archeologici mobili, alla creazione di "settori tutelati" ed alla protezione di siti culturali. Inoltre, formula giudizi sui programmi, progetti e piani, relativi alla salvaguardia dei beni culturali, che il Ministro le sottopone.

I "Commissariats régionaux à la culture, à la jeunesse et aux loisirs" sono organi periferici del Ministero della cultura, che operano d'intesa con i governatori, conformemente alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

Le attribuzioni dei Commissariati, ex art. 2 del D.P.R. n. 2004-1224,³² sono:

- rappresentare a livello locale il Ministero della cultura, della gioventù e del tempo libero,
- vigilare sull'attuazione delle disposizioni del Governo, nei settori di propria competenza,

²⁸ L'art. 22 del D.P.R. n. 96-1875, ha aggiunto ulteriori mansioni a tale Sottodirezione che, ex artt. 4 e 14 del D.P.R. n. 93-2378, era inserita nel Gabinetto del ministro.

²⁹ Artt. 24-30, in parte modificati dall'art. 1 del D.P.R. n. 2003-1819.

³⁰ Cit., *supra*, nota 3.

³¹ La composizione ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati dal D.P.R. n. 94-1475, del 4 luglio 1994, pubblicato in *Journal Officiel de la République Tunisienne*, n. 55, 15 luglio 1994, p. 1192.

³² Datato 25 maggio 2004 e pubblicato in *Journal Officiel de la République Tunisienne*, n. 44, 1 giugno 2004, p. 1468. Questo decreto ed il D.P.R. n. 2004-1430 (datato 22 giugno 2004 e pubblicato in *Journal Officiel de la République Tunisienne*, n. 52, 29 giugno 2004, pp. 1727-1728), che disciplina l'organizzazione amministrativa e finanziaria dei Commissariati, hanno modificato il D.P.R. n. 94-560, del 15 marzo 1994, pubblicato in *Journal Officiel de la République Tunisienne*, n. 23, 25 marzo 1994, pp. 506-507.

- esercitare tutte le mansioni assegnate dal Ministero della cultura.

2.2 *Institut National du Patrimoine*

Il principale ente pubblico preposto alla protezione del patrimonio culturale della Tunisia è l'Istituto Nazionale del Patrimonio (I.N.P.), che ha sostituito l'“Institut National d'Archéologie et d'Arts”³³ e le cui attribuzioni ed organizzazione sono disciplinate dal D.P.R. n. 93-1609,³⁴ parzialmente modificato dal D.P.R. n. 95-8.³⁵

L'I.N.P. è un'istituzione tecnico-scientifica, dotata di personalità giuridica e di autonomia finanziaria, che esplica funzioni in materia di catalogazione, studio, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale,³⁶ tra cui:

- preservare, salvaguardare e restaurare i siti archeologici, i monumenti storici e le aree urbane tradizionali;
- predisporre ed avviare ricerche, scavi, catalogazioni e prospezioni nell'ambito archeologico e storico;
- individuare, catalogare, conservare e valorizzare le testimonianze attinenti al patrimonio tradizionale ed alle arti popolari;
- intraprendere tutti i lavori di ricerca, di tutela, di conservazione e di valorizzazione di documenti dotati di valore storico, scientifico o artistico, quali manoscritti, stampe, audiovisivi, etc.;
- creare musei, tutelandone e valorizzandone le collezioni;
- pubblicare e divulgare studi scientifici e culturali;
- favorire la promozione del patrimonio culturale attraverso i mezzi di comunicazione di massa e l'organizzazione di mostre, congressi e dibattiti, nazionali ed internazionali;

³³ Istituito dal D.P.R. n. 66-140, del 2 aprile 1966 (pubblicato in *Journal Officiel de la République Tunisienne*, n. 16, 1 aprile 1966, pp. 582-583), modificato e completato dal D.P.R. n. 83-1194, del 14 dicembre 1983, pubblicato in *Journal Officiel de la République Tunisienne*, n. 84, 23 dicembre 1983, pp. 3311-3312.

³⁴ Datato 26 luglio 1993 e pubblicato in *Journal Officiel de la République Tunisienne*, n. 60, 13 agosto 1993, pp. 1224-1228.

³⁵ Datato 2 gennaio 1995 e pubblicato in *Journal Officiel de la République Tunisienne*, n. 3, 10 gennaio 1995, pp. 50-51.

³⁶ In realtà, nell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 93-1609, gli estensori del testo hanno inteso distinguere le differenti categorie di beni che costituiscono il “patrimonio culturale”: «L'institut national du patrimoine est une institution scientifique et technique chargée d'établir l'inventaire du patrimoine culturel, archéologique, historique, civilisationnel et artistique, de l'étude du patrimoine, de sa sauvegarde et de sa mise en valeur».

- formare ed aggiornare il personale impiegato nei diversi settori, scientifici e tecnici, del dicastero.

Il funzionamento dell'Istituto dipende dal Direttore generale che, pur avendo poteri organizzativi ed amministrativi,³⁷ deve basare la propria attività sulle decisioni prese dal Consiglio dell'Istituto, che egli stesso presiede³⁸ e che si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, su richiesta del Presidente o della metà dei suoi membri.³⁹

L'I.N.P., inoltre, comprende il Segretariato generale, che coadiuva il Direttore; la Direzione della programmazione, della cooperazione, della pubblicazione e della formazione;⁴⁰ tre Divisioni scientifiche e tecniche⁴¹ e sei Ispettorati regionali del patrimonio.⁴² Questi ultimi han-

³⁷ Le attribuzioni del Direttore, che, *ex art.* 8 del D.P.R. n. 93-1609, viene nominato su proposta del Ministro della cultura, sono definite nell'art. 9 dello stesso decreto. Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 94-1475 (*cit.*, *supra*, nota 31), il Direttore dell'I.N.P. funge da Segretario della Commissione nazionale del patrimonio.

³⁸ Le attribuzioni del Consiglio sono delineate dall'art. 5 del D.P.R. n. 93-1609:

Le conseil de l'institut est chargé:

- a) d'arrêter la politique générale de l'institut dans tous les domaines de la recherche scientifique de la prospection, l'inventaire, la protection, la sauvegarde, les sondages, les fouilles, le classement, l'exposition muséographiques et l'animation du patrimoine,
- b) de donner son avis sur les questions suivantes:
 - le projet du budget général de l'institut
 - les projets relatifs au patrimoine archéologique et culturel
 - les projets de texte législatifs ou réglementaires relatifs au patrimoine
 - l'organisation de l'institut
 - les programmes de formation, de stage ou de recyclage du personnel
 - les programmes de coopération avec les institutions universitaires spécialisées dans la recherche dans le domaine du patrimoine
 - l'évaluation des réalisations de l'institut ainsi que les activités de ses différentes structures et les consigner dans un rapport annuel qui sera soumis à l'autorité de tutelle.

³⁹ Il Consiglio non può deliberare se non è presente la maggioranza dei suoi membri (art. 7, comma 2, del D.P.R. n. 93-1609).

⁴⁰ Le cui attribuzioni sono definite dall'art. 12 del D.P.R. n. 93-1609:

[...] La direction de la programmation, de la coopération, de la publication et de la formation est placée sous l'autorité du directeur général de l'institut et elle est chargée notamment de:

- a) la planification des projets de l'institut et de suivi de l'élaboration de leurs dossiers techniques,
- b) la préparation des programmes des activités relatives au patrimoine, à la coopération et à la formation,
- c) la publication des études scientifiques et culturelles relatives au patrimoine,
- d) la direction des bibliothèques spécialisées de l'institut et la réorganisation des archives scientifiques et techniques.

⁴¹ La Divisione dell'inventario generale e degli studi; la Divisione della salvaguardia dei monumenti e dei siti; la Divisione dello sviluppo museografico (artt. 13-16). L'organizzazione della Divisione dello sviluppo museografico è stata modificata dal D.P.R. n. 95-8 (*cit.*, *supra*, nota 35).

no il compito di vigilare continuamente sullo stato del patrimonio storico, tradizionale e tecnico della propria circoscrizione territoriale, inviando rapporti dettagliati, sulle proprie attività, al direttore dell'I.N.P.

Con D.M. dell'8 aprile 1996,⁴³ presso l'I.N.P. è stata istituita anche la Commissione per la realizzazione della "Carta nazionale dei siti archeologici e dei monumenti storici".⁴⁴

Gli introiti dell'I.N.P. derivano da sovvenzioni statali, dalla vendita di pubblicazioni, da donazioni e lasciti e, in linea generale, da tutti i profitti che possano avere origine dall'attività dell'Istituto stesso.⁴⁵

2.2.1 La Carta nazionale dei siti archeologici

Proprio perché la conservazione e la tutela di un bene culturale dipendono in primo luogo dalla sua individuazione, con D.P.R. n. 92-1443⁴⁶ è stata istituita la "Carta nazionale dei siti archeologici e dei monumenti storici", finalizzata alla creazione di un inventario generale "[...] des lieux et édifices qui constituent une partie du patrimoine culturel national".

L'art. 2 del D.P.R. n. 92-1443 stabilisce che, per una completa inventariazione di siti e monumenti, sia necessaria la seguente documentazione:

- carta, in scala 1:50.000, contenente la localizzazione dei siti;

⁴² L'istituzione, le attribuzioni e l'organizzazione degli Ispettorati sono definite dal titolo III (artt. 18-23) del D.P.R. n. 93-1609. Gli Ispettorati regionali, ex art. 21, sono:

- Ispettorato regionale del Nord Est, con sede a Tunisi, con competenze sui governatorati di Tunisi, Ariana, Ben Arous, Zaghouan, Nabeul, Biserta.
- Ispettorato regionale del Sahel, con sede a Sousse, con competenze sui governatorati di Sousse, Monastir e Mahdia.
- Ispettorato regionale del Nord Ovest, con sede a Le Kef, con competenze sui governatorati di Le Kef, Jendouba, Béja e Siliana.
- Ispettorato regionale del Centro Ovest, con sede a Kairouan, con competenze sui governatorati di Kairouan, di Sidi Bouzid e di Kasserine.
- Ispettorato regionale del Sud Sahel, con sede a Sfax, con competenze sui governatorati di Sfax, di Gabès, di Médenine e di Tataouine.
- Ispettorato regionale del Sud Ovest, con sede a Gafsa, con competenze sui governatorati di Gafsa, di Tozeur e di Kébili.

⁴³ Pubblicato in *Journal Officiel de la République Tunisienne*, n. 32, 19 aprile 1996, p. 761.

⁴⁴ Cfr. *infra*, par. 2.2.1.

⁴⁵ Sull'organizzazione finanziaria dell'I.N.P., cfr. il Titolo IV (artt. 24-25) del D.P.R. n. 93-1609.

⁴⁶ Datato 3 agosto 1992 e pubblicato in *Journal Officiel de la République Tunisienne*, n. 55, 22 agosto 1992, pp. 1066-1067.

- pianta, in scala 1:2000, contenente la localizzazione dei monumenti e dei tessuti urbani tradizionali;
- scheda contenente la descrizione scritta e le foto dei siti e dei monumenti. Nella scheda devono essere inserite la valutazione delle superfici e, nei limiti del possibile, l'indagine fondiaria.

Una Commissione, istituita dal D.M. dell'8 aprile 1996⁴⁷ presso l'Istituto Nazionale del Patrimonio, è deputata all'esecuzione dei programmi connessi alla "Carta nazionale dei siti archeologici e dei monumenti storici". Le principali attribuzioni della Commissione, presieduta dal direttore della Divisione dell'inventario generale e degli studi, ex art. 2 del D.M. dell'8 aprile 1996, sono l'individuazione del personale da impiegare per l'elaborazione della carta, la pianificazione delle attività di lavoro ed il controllo sul loro corretto svolgimento.

2.3 *Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle*

La legge n. 97-16 del 3 marzo 1997,⁴⁸ ex art. 1, ha trasformato l'"Agence nationale de mise en valeur et d'exploitation du patrimoine archéologique et historique", istituita dalla legge n. 88-11, del 25 febbraio 1988,⁴⁹ in "Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle".

Le principali attribuzioni dell'Agenzia –un ente di natura industriale e commerciale, dotato di personalità giuridica e di autonomia finanziaria e posto sotto la tutela del Ministero della cultura–, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 97-16, sono:

- predisporre e gestire, per fini culturali, turistici e commerciali, programmi di valorizzazione del patrimonio archeologico, storico e museografico;
- pianificare ed attuare progetti culturali ed organizzare manifestazioni in collaborazione con le diverse amministrazioni, enti, organismi ed associazioni del settore;
- rilasciare autorizzazioni per l'organizzazione di manifestazioni nei siti culturali, storici e tradizionali e nei monumenti storici;
- partecipare allo sviluppo del turismo culturale, in collaborazione ed in coordinamento con i diversi organismi deputati a tale scopo;

⁴⁷ Cit., *supra*, nota 43.

⁴⁸ Pubblicata in *Journal Officiel de la République Tunisienne*, n. 19, 7 marzo 1997, pp. 387-388.

⁴⁹ Pubblicata in *Journal Officiel de la République Tunisienne*, n. 16, 4 marzo 1988, pp. 338-339, con successive modificazioni.

- promuovere e divulgare, anche a livello internazionale, la produzione di qualsiasi forma di espressione culturale nazionale;
- incoraggiare investimenti, sponsorizzazioni e partenariati nei confronti di progetti culturali e dare impulso alla creazione di industrie culturali;
- intensificare gli scambi culturali con l'estero.

L'organizzazione amministrativa e finanziaria ed il funzionamento dell'Agenzia sono disciplinati dal D.P.R. n. 2004-401.⁵⁰

2.4 *Bibliothèque nationale*

La conservazione del patrimonio librario tunisino è garantita dalla Biblioteca nazionale, un ente pubblico a carattere amministrativo dotato di personalità giuridica e di autonomia finanziaria.

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 94-559,⁵¹ che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento, le attribuzioni della Biblioteca sono:

- de collecter le patrimoine national, manuscrit, imprimé et autre par la voie du dépôt légal, de l'achat, de l'échange et des dons,
- d'assurer la sauvegarde et la conservation du patrimoine national, manuscrit, imprimé, photographique, phonographique ou autre,
- d'apporter aux chercheurs et aux associations de savants l'aide nécessaire à la publication et à la diffusion de leurs travaux,
- de mettre les fonds de documentation au service de la recherche scientifique dans le pays,
- d'organiser et de gérer un système d'échange et de prêt de documentation au niveau national et international,
- d'assurer des travaux de recherche et de conseil dans les domaines des bibliothèques, de la documentation et de l'information scientifique, afin de promouvoir les normes et les critères nationaux dans ce domaine,
- d'œuvrer à introduire la technologie moderne dans le secteur des données et de la documentation notamment l'informatique et les moyens performants de communication,

⁵⁰ Del 24 febbraio 2004, pubblicato in *Journal Officiel de la République Tunisienne*, n. 19, 5 marzo 2004, pp. 519-523.

⁵¹ Datato 15 marzo 1994 e pubblicato in *Journal Officiel de la République Tunisienne*, n. 23, 25 marzo 1994, pp. 503-506. Il D.P.R. n. 94-559 ha abrogato le disposizioni del D.P.R. n. 79-756, del 31 agosto 1979, pubblicato in *Journal Officiel de la République Tunisienne*, n. 51, 7 settembre 1979, pp. 2330-2332.

- d'assumer des services de conseils et d'orientation en matière de bibliographie et de documentation,
- de contribuer au recyclage des bibliothécaires et des professionnels et de promouvoir leur niveau,
- d'appliquer les législations relatives au patrimoine et d'œuvrer à leur actualisation,
- de réaliser des études bibliographiques et de documentation,
- de participer à la promotion de la culture nationale,
- de collecter, traiter et sauvegarder les documents et de les mettre à la disposition des chercheurs et des usagers.

Dunque, tra gli uffici della Biblioteca nazionale non vi è solo la salvaguardia e la conservazione del patrimonio librario, ma anche di particolari tipologie di beni, quali le fotografie, le registrazioni sonore, etc.

Organi della Biblioteca sono il Direttore generale, che esercita l'autorità gerarchica e che la rappresenta legalmente, il Consiglio di amministrazione, il Consiglio scientifico, il Segretariato generale e la Direzione scientifica e tecnica.⁵²

3. Il *Code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels* - Legge n. 94-35

Nella normativa tunisina relativa alla tutela del patrimonio culturale, anacronisticamente,⁵³ non compaiono le locuzioni "bene culturale" e "patrimonio culturale", che generalmente sono impiegate, a livello internazionale e nazionale, per ottenere una *reductio ad unitatem* di differenti classificazioni connesse ad una sola materia e per associare nuove classi di beni (es. i fotografici, gli audiovisivi, i filatelici, etc.) alle tradizionali categorie di oggetti dotati di valore storico-archeologico, artistico, architettonico ed archivistico-librario.

Difatti, la legge n. 94-35,⁵⁴ che sostituisce le leggi n. 86-35⁵⁵ e n. 88-44,⁵⁶ è dedicata al *Code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels*.

⁵² La Direzione scientifica e tecnica, ex art. 19 del D.P.R. n. 94-559, comprende la Sottodirezione tecnica, la Sottodirezione della conservazione e della salvaguardia e la Sottodirezione della ricerca del patrimonio e della valorizzazione.

⁵³ In realtà, la legge n. 88-44, del 19 maggio 1988 (pubblicata in *Journal Officiel de la République Tunisienne*, n. 34, 20-24 maggio 1988, pp. 751-752), sostituita dalla legge n. 94-35, del 24 febbraio 1994 (cit., *supra*, nota 3), era riferita proprio ai "biens culturels".

⁵⁴ Cit., *supra*, nota 3.

Il Codice è costituito da 97 articoli, ripartiti in 10 titoli:

- Titolo I (artt. 1-6). *Dispositions générales.*
- Titolo II (artt. 7-15). *Des sites culturels.*
- Titolo III (artt. 16-25). *Des ensembles historiques et traditionnels.*
- Titolo IV (artt. 26-48). *Des monuments historiques.*
- Titolo V (artt. 49-59). *De la protection des biens meubles.*
- Titolo VI (artt. 60-76). *Des fouilles et des découvertes.*
- Titolo VII (artt. 77- 79). *Des avantages fiscaux et financiers.*
- Titolo VIII (artt. 80-86). *Des sanctions et procédures.*
- Titolo IX (artt. 87-92). *Dispositions diverses.*
- Titolo X (artt. 93-97). *Dispositions transitoires.*

L'art. 1 definisce nel dettaglio quali beni, essendo considerati patrimonio archeologico, storico o tradizionale, sono sottoposti al regime della legge:⁵⁷

[...] tout vestige légué par les civilisations ou les générations antérieures, découvert ou recherché, en terre ou en mer qu'ils soient meubles, immeubles, documents ou manuscrits en rapport avec les arts, les sciences, les croyances, les traditions, la vie quotidienne les événements publics ou autres datant des époques préhistoriques ou historiques et dont la valeur nationale ou universelle est prouvée.

Altre categorie di beni disciplinati dalla legge sono i “siti culturali”,⁵⁸ i “complessi storici e tradizionali”,⁵⁹ i “monumenti storici”⁶⁰ e determinate classi di “beni mobili”.⁶¹

⁵⁵ Datata 9 maggio 1986 e pubblicata in *Journal Officiel de la République Tunisienne*, n. 31, 16 maggio 1986, pp. 598-601.

⁵⁶ Cit., *supra*, nota 53.

⁵⁷ Lo stesso articolo, al comma 2, evidenzia come il patrimonio archeologico, storico o tradizionale appartenga al demanio pubblico dello Stato, ad eccezione di quello privato, la cui proprietà sia stata definita legalmente. Per agevolare il Ministero della cultura nell'identificazione dei beni archeologici appartenenti a privati, l'art. 93 della legge n. 94-35 dispone che: “Tout détenteur de biens archéologiques meubles ou immeubles, est tenu, après la promulgation du présent code et dans un délai d'un an à compter de sa date de publication, d'en informer les services compétents du Ministère chargé du Patrimoine en vue de procéder, selon le cas, à leur protection ou à leur classement”. L'omessa notifica di possesso di un bene culturale al Ministero, *ex art.* 82, comma 1, comporta la reclusione da tre a sei mesi e/o l'ammenda da 500 a 5.000 *dinār*.

⁵⁸ Cfr., *infra*, par. 3.1.2.

⁵⁹ Cfr., *infra*, par. 3.1.3.

⁶⁰ Cfr., *infra*, par. 3.1.4.

⁶¹ Cfr., *infra*, par. 3.2.

Per quanto concerne le violazioni alle prescrizioni in materia di beni culturali, l'art. 86 dispone che possano essere contestate non solo dal personale preposto dal Ministero della cultura,⁶² ma anche da ufficiali di polizia giudiziaria e da agenti delegati dai governatorati, dalle municipalità e dal Ministero dell'urbanistica. Tutti, *ex art.* 87, hanno la facoltà di effettuare ispezioni, di realizzare fotografie e di controllare l'esecuzione di lavori all'interno di siti culturali, di settori tutelati, di monumenti storici o di scavi archeologici, sebbene debbano attenersi alle disposizioni previste dal codice di procedura penale.

3.1 Protezione del patrimonio immobile

Come si è precedentemente accennato, la legge n. 94-35 contempla tre tipologie di beni culturali immobili, i "siti culturali", i "complessi storici e tradizionali" e i "monumenti storici", che sottopone a differenti gradi di protezione.

Il regime per l'inosservanza alle prescrizioni in materia di beni culturali immobili prevede due ordini di sanzioni, che possono essere inflitte contemporaneamente: la reclusione da un mese ad un anno e/o l'ammenda da 1.000 a 10.000 *dīnār*.⁶³

A tali pene, gli artt. 83 (commi 3, 4) e 85 assommano ulteriori sanzioni amministrative: il ripristino dello *status quo* a spese del contravventore che danneggi o alteri un sito archeologico o culturale, un monumento o un settore culturale,⁶⁴ e l'indennizzo, con una somma equivalente al danno prodotto, nel caso di alterazione irreparabile di un bene.

Il patrimonio culturale immobile tunisino, inoltre, è tutelato dal "Code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme".⁶⁵

⁶² In realtà, la legge n. 94-35 non fa mai riferimento al Ministero o al Ministro della cultura, ma al "Ministre (o al Ministère) chargé du Patrimoine".

⁶³ Art. 83, comma 1, che nello specifico si riferisce a: "[...] ceux qui contreviennent aux dispositions des Art.s 9, 10, 11, 18, 19, 20, 23, 28, 30, 31, 43 et 46 du présent code [...]". Tale articolo riprende il regime sanzionatorio del codice penale che, nell'ambito delle *Infractions diverses, leur punition* del Libro II (Titolo I, Capitolo IV, Sezione XII), dedica gli artt. 160-164 alla *Dégradation ou destruction de monuments ou d'objets*.

⁶⁴ Il contravventore è tenuto, anche, a pagare la demolizione di eventuali costruzioni abusive. In questo caso il Governatore o il Presidente della Municipalità su cui sorge il bene provvederanno alla concretizzazione della demolizione abusiva, ricorrendo all'ausilio della forza pubblica, se necessario.

⁶⁵ Legge, n. 94-122 del 28 novembre 1994, pubblicata in *Journal Officiel de la République Tunisienne*, n. 96, 6 dicembre 1994, pp. 1930-1939, con successive modificazioni.

3.1.2 I siti culturali

I siti culturali, definiti dall'art. 2 della legge n. 94-35,⁶⁶ sono disciplinati dal titolo II della legge stessa.⁶⁷ La loro istituzione viene decretata congiuntamente dai Ministri della cultura e dell'urbanistica, previo parere favorevole della Commissione Nazionale del Patrimonio, e diviene effettiva dopo la pubblicazione del decreto sul *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Qualora, entro 5 anni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione di un sito culturale,⁶⁸ non venga elaborato il relativo "Piano di protezione e di valorizzazione", il decreto è da considerarsi nullo.⁶⁹ Il "Piano", dopo l'approvazione, sostituisce automaticamente il piano regolatore lungo il perimetro ed all'interno del sito.

Gli artt. 9 e 10 della legge n. 94-35 fissano alcuni vincoli e misure di tutela che il Ministro della cultura deve applicare sui siti culturali; in particolare, devono essere preliminarmente autorizzati dagli uffici del Ministero della cultura:

- la demolizione, totale o parziale, di edifici presenti nel perimetro di un sito culturale;
- l'esecuzione di lavori su reti elettriche e telefoniche e su condotte d'acqua e di gas; di bonifiche; di opere relative al sistema viario, alle comunicazioni ed alle telecomunicazioni; di tutte le attività che possano alterare l'aspetto esterno di un sito culturale o degli edifici in esso ubicati;
- l'installazione di pannelli pubblicitari, di tabelle espositive e di segnalazione e di altri mezzi pubblicitari a carattere commerciale;

⁶⁶ "[...] les sites qui témoignent des actions de l'homme ou des actions conjointes de l'homme et de la nature, y compris les sites archéologiques, qui présentent du point de vue de l'histoire, de l'esthétique, de l'art ou de la tradition, une valeur nationale ou universelle".

⁶⁷ Il Titolo II è ripartito in tre Capitoli titolati, rispettivamente, *De l'identification* (artt. 7-8), *De la Protection* (artt. 9-12) e *Des plans de Protection et de Mise en Valeur* (artt. 13-15).

⁶⁸ I 5 anni possono essere rinnovati una sola volta con decreto congiunto dei Ministri della cultura e dell'urbanistica. Art. 8, così modificato dall'art. 2, comma 2, della legge n. 2001-118, del 6 dicembre 2001, pubblicata in *Journal Officiel de la République Tunisienne*, n. 98, 7 dicembre 2001, p. 4093.

⁶⁹ Art. 14 della legge n. 94-35, così modificato dall'art. 2, comma 3, della legge n. 2001-118, del 6 dicembre 2001, pubblicata in *Journal Officiel de la République Tunisienne*, n. 98, 7 dicembre 2001, p. 4093.

- i progetti di frazionamento, di lottizzazione, di ripartizione di edifici, di costruzione e/o di restauro nei siti culturali.

Inoltre, ex art. 12, le suddette attività, quando autorizzate, sono sottoposte al controllo scientifico e tecnico dei servizi competenti del Ministero della cultura.

3.1.3 I complessi storici e tradizionali

I complessi storici e tradizionali, definiti dall'art. 3 della legge n. 94-35,⁷⁰ sono disciplinati dal titolo III della legge stessa.⁷¹

Su proposta del Ministro della cultura e d'intesa con il Ministro dell'urbanistica,⁷² i complessi storici e tradizionali possono essere sottoposti ad un particolare regime di protezione, la creazione dei "settori tutelati", per i quali è previsto un "Plan de sauvegarde relatif à l'ensemble historique et traditionnel".⁷³ I vincoli e le misure di salvaguardia da applicare all'interno dei "settori tutelati" sono gli stessi dei "siti culturali".⁷⁴

Il decreto di istituzione di un "sette tutelato" è nullo nel caso in cui entro 5 anni⁷⁵ dalla sua pubblicazione nel *Journal Officiel de la République Tunisienne* non venga definito ed approvato il relativo Piano di salvaguardia e di valorizzazione.⁷⁶

⁷⁰ "[...] les biens immeubles, construits ou non, isolés ou reliés, tel que les villes, villages et quartiers qui, en raison de leur architecture, de leur unicité, de leur harmonie ou de leur intégration dans leur environnement, ont une valeur nationale ou universelle, quant à leur aspect historique, esthétique, artistique ou traditionnel".

⁷¹ Il Titolo III è ripartito in tre Capitoli: *De l'identification* (artt. 16-17); *Des Secteurs sauvegardés* (artt. 18-21); *Du plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur* (artt. 22-25).

⁷² Art. 16, comma 1. Lo stesso articolo, ai commi 2 e 3, stabilisce che il decreto dei due Ministri debba essere preceduto dal parere delle Collettività locali –presso le quali è ubicato il complesso storico e tradizionale– e della Commissione Nazionale del Patrimonio e che venga pubblicato in *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

⁷³ Art. 17 della legge n. 94-35, così modificato dall'art. 2, comma 4, della legge n. 2001-118, cit. *supra*, nota 68.

⁷⁴ Cfr., *supra*, par. 3.1.2.

⁷⁵ Con decreto congiunto dei Ministri della cultura e dell'urbanistica è possibile rinnovare i 5 anni una sola volta.

⁷⁶ Art. 24 della legge n. 94-35, così modificato dall'art. 2, comma 5, della legge n. 2001-118. Il Piano di salvaguardia e di valorizzazione, che dopo l'approvazione sostituisce automaticamente il piano regolatore ed eventuali prescrizioni speciali, ai sensi dell'art. 22, della legge n. 94-35, comprende:

[...] - le plan parcellaire et les prescriptions réglementaires.

3.1.4 I monumenti storici

Definiti dall'4 della legge n. 94-35,⁷⁷ i monumenti storici sono disciplinati dal titolo IV della legge stessa,⁷⁸ che prevede due regimi di tutela: "protezione" e "catalogazione".⁷⁹

La "protezione" di un monumento è decretata dal Ministro della cultura, di propria iniziativa o su richiesta di terzi, previo parere favorevole della Commissione Nazionale del Patrimonio.⁸⁰

Per avere valore legale il decreto deve essere pubblicato nel *Journal Officiel de la République Tunisienne*, affisso nella sede del Comune o del Governatorato in cui è ubicato l'immobile e notificato dal Ministro della cultura al proprietario del bene.⁸¹

Il vincolo di protezione vieta, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della cultura:⁸²

- la realizzazione di qualsiasi attività edilizia sul monumento;

Il comporte notamment:

- Les biens immeubles construits ou non à sauvegarder.
- Les constructions dégradées à réhabiliter.
- Les édifices à démolir, en totalité ou en partie, en vue des travaux d'aménagement à caractère public ou privé.
- Les normes d'architecture à respecter.
- Les infrastructures de base et les équipements nécessaires.
- Les règles concernant l'aménagement des places publiques.
- Les activités interdites pour incompatibilité avec les exigences de la protection du "secteur sauvegardé".

⁷⁷ "[...] les biens immeubles, construits ou non, privés ou relevant du domaine public, dont la protection et la conservation présentent du point de vue de l'histoire, de l'esthétique, de l'art ou de la tradition, une valeur nationale ou universelle".

⁷⁸ Il Titolo IV è ripartito in tre Capitoli: *De la protection* (artt. 26-34); *Du classement* (artt. 35-44); *Des abords des monuments historiques* (artt. 45-48).

⁷⁹ L'art. 43 stabilisce che i vincoli previsitati per i due regimi di tutela vadano estesi anche ai beni immobili, edificati o non edificati, pubblici o privati, presenti entro un raggio di duecento metri dal monumento storico. I decreti di protezione e di catalogazione, ex art. 44, devono essere pronunciati dal Ministro, rispettivamente, entro quattro e due mesi dall'apertura dei procedimenti.

⁸⁰ Ai sensi dell'art. 26, qualora sia necessario per la tutela e la salvaguardia del monumento, il decreto di protezione può essere esteso anche alle sue adiacenze.

⁸¹ Ai sensi dell'art. 34, il decreto di protezione vige anche nei casi in cui l'immobile divenga proprietà di terzi. Lo stesso articolo, ai commi 2 e 3, dispone che, in caso di alienazione di un immobile protetto, il proprietario debba informare l'acquirente in merito ai vincoli che insistono sul bene in vendita ed il Ministero della cultura in merito all'alienazione.

⁸² L'art. 32 prevede l'assenso automatico del Ministero nel caso in cui non venga data risposta entro i quattro mesi successivi alla ricezione dell'istanza di autorizzazione.

- l'asportazione di elementi architettonici dal monumento;
- la suddivisione o la lottizzazione del monumento.⁸³

Qualora un immobile protetto rischi il crollo, è possibile effettuare unicamente lavori di consolidamento, nell'attesa che il Ministero della cultura deliberi in merito ai provvedimenti da adottare.

La "catalogazione" è una misura di protezione definitiva prevista nel caso in cui un monumento storico versi in stato di pericolo o allorché la sua occupazione ed il suo uso siano incompatibili con la sua salvaguardia.

Il decreto di catalogazione deve essere preceduto da una notifica del Ministro al proprietario dell'immobile, che entro un mese dalla sua ricezione può presentare le proprie osservazioni e proposte alla Commissione Nazionale del Patrimonio e che può vietare l'accesso nell'immobile al personale del Ministero.⁸⁴ Tale divieto è temporaneo, poiché l'art. 36, comma 3, dispone che "[...] il y sera obligé par voie d'ordonnance sur requête prononcée par le juge cantonal du lieu de l'immeuble".

L'art. 37 assoggetta i beni sottoposti al regime della catalogazione agli stessi vincoli previsti per i "siti culturali",⁸⁵ ai quali si assommano quelli contemplati dall'art. 38:

Le décret de classement comporte la participation financière de l'Etat aux travaux de conservation du monument. Les services compétents du Ministère chargé du Patrimoine fixent, au cas par cas, le taux de cette participation dans une proportion ne dépassant pas les 50% du coût des travaux.

Ces travaux seront notifiés au propriétaire qui sera tenu de les entreprendre dans un délai maximum de trois mois.

A l'expiration des délais prescrits et en cas de refus du propriétaire, le Ministre chargé du Patrimoine le met en demeure d'entreprendre les travaux dans un délai de quinze jours.

Au cas où les dits travaux n'ont pas été réalisés, le Ministre chargé du Patrimoine autorise leur exécution d'office par les services compétents à charge de remboursement des frais par le propriétaire dans les proportions qui lui incombent.

⁸³ Inoltre, all'interno dei monumenti vigono gli stessi vincoli e misure di tutela previsti per i "siti culturali". Cfr., *supra*, par. 3.1.2.

⁸⁴ Personale che è deputato alla redazione dello specifico dossier necessario all'avvio del procedimento di catalogazione.

⁸⁵ Cfr., *supra*, par. 3.1.2.

3.2 Protezione dei beni culturali mobili

Nella legge n. 94-35 non compaiono indicazioni relative alle diverse categorie di beni culturali mobili da essa disciplinati.

Genericamente, il comma 1 dell'art. 5 stabilisce che:

Peuvent être protégés les biens meubles, y compris les documents et les manuscrits qui constituent, quant à l'aspect historique, scientifique, esthétique, artistique ou traditionnel une valeur nationale ou universelle.

Il comma 2 dello stesso articolo, inoltre, prescrive che i beni mobili possano essere custoditi singolarmente o in collezioni.⁸⁶ Per la loro salvaguardia è previsto, a differenza dei beni culturali immobili, un solo grado di tutela, il “decreto di protezione” emanato dal Ministro della cultura, di propria iniziativa o su richiesta di terzi, previo parere favorevole della Commissione Nazionale del Patrimonio. Qualora il bene appartenga a privati, il decreto deve essere preliminarmente approvato dal proprietario del bene; in mancanza di accordo è necessaria l'ordinanza del giudice cantonale del luogo in cui è ubicato il bene.⁸⁷ Tuttavia, l'art. 52 dispone che, nel caso in cui un bene mobile di proprietà privata sia minacciato di danneggiamento o di abbandono, il Ministro possa decretarne la protezione, dopo aver acquisito l'*expertise* attraverso i servizi competenti del dicastero e il parere della Commissione Nazionale del Patrimonio.

Il decreto di protezione deve indicare la natura dell'oggetto, il luogo in cui è conservato, l'identità e l'indirizzo del proprietario o del possessore e tutte quelle notizie che all'occorrenza possono contribuire alla sua identificazione. Il vincolo di protezione di un bene ne vieta l'esportazione,⁸⁸ la riparazione, il restauro, il consolidamento o il trasferimento di luogo di custodia in assenza dell'autorizzazione preventiva del Ministero, che, ex art. 51, comma 3, in caso di vendita del bene ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione.⁸⁹

⁸⁶ Il comma 3 dell'art. 5 dà la definizione di collezione: “La collection est réputée une et indivisible du fait de sa provenance d'un même lieu d'origine ou du fait qu'elle témoigne de courants de pensée, d'us et coutumes, d'une identité, d'un goût, d'un savoir, d'un art ou d'un événement”.

⁸⁷ Art. 51, commi 1, 2.

⁸⁸ Art. 57, comma 1. Lo stesso articolo, ai commi 2 e 3, ammette la sola esportazione temporanea dei beni protetti, previa autorizzazione del Ministro della cultura, e prevede la confisca dei beni nel caso in cui ci sia stato un tentativo di esportarli illecitamente.

⁸⁹ Sulla prelazione, cfr. *infra*, parag. 3.5.

L'art. 54 proibisce la contraffazione di manufatti sottoposti a protezione, che possono essere riprodotti per fini commerciali solo su autorizzazione del Ministero della cultura.

Per quanto concerne l'attività commerciale di beni mobili, ai sensi dell'art. 58 della legge n. 94-35 può essere esercitata previa concessione, da rinnovare ogni biennio, rilasciata dal Ministro della cultura.

Chiunque commerci manufatti archeologici e storici deve tenere un registro, su cui vanno indicate le generalità dei fornitori e degli acquirenti e le caratteristiche degli articoli comperati o venduti. Il registro deve essere esibito su richiesta del personale incaricato dal Ministero della cultura.⁹⁰

Il regime per l'inosservanza delle prescrizioni in materia di beni culturali mobili contempla due ordini di sanzioni, che possono essere inflitte contemporaneamente: la reclusione da tre a sei mesi e l'ammenda da 500 a 5.000 *dīnār*.⁹¹

A tali sanzioni possono assommarsi ulteriori pene accessorie, il sequestro di mezzi e materiali utilizzati dagli autori dei delitti⁹² ed il ritiro, temporaneo o definitivo, della licenza di commercio di beni culturali, nel caso in cui il reato venga commesso da commercianti d'arte.⁹³

3.3 Ricerche archeologiche

La disciplina degli "scavi e delle scoperte", presente nel Titolo VI della legge 94-35, accentua il principio, ribadito nell'art. 1, dell'appartenenza allo Stato del patrimonio storico-archeologico. Difatti, l'art. 60, prevedendo che la proprietà di un suolo non dà il diritto "de revendiquer la propriété de ce qui peut être découvert comme vestiges sur le sol ou en sous-sol [...]", sancisce l'appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato di qualsiasi bene rinvenuto, anche fortuitamente, sulla superficie terrestre e nel sottosuolo.

Solo lo Stato, dunque, attraverso il Ministero della cultura, è deputato alla realizzazione di ricerche archeologiche, che possono essere affidate a soggetti privati di cui sia dimostrata la competenza e l'esperienza nel settore.

⁹⁰ Art. 59. Lo stesso articolo obbliga il commerciante a favorire eventuali ispezioni sulle merci in suo possesso.

⁹¹ Art. 82, comma 1, che si riferisce a "Toute infraction aux dispositions des Art.s 54, 55, 61, 74 et 93 du present code [...]".

⁹² Art. 84, comma 1.

⁹³ Art. 82, comma 2.

Scavi e ricerche condotti da privati devono essere sottoposti al controllo dei servizi competenti del Ministero, che ha la facoltà di revocare in maniera provvisoria o definitiva la concessione nei casi in cui il concessionario non osservi le prescrizioni imposte per l'esecuzione delle ricerche oppure ometta la denuncia dei beni scoperti alle autorità competenti.⁹⁴

Proprio perché lo Stato è riconosciuto titolare esclusivo della ricerca archeologica, ove necessario, il Ministro della cultura può determinare un decreto di occupazione temporanea, per un periodo non superiore ai cinque anni, al termine dei quali, in assenza di interesse per la conservazione dei beni immobili eventualmente rinvenuti, i suoli occupati devono essere restituiti ai proprietari “dans leur état d'origine.”⁹⁵

L'art. 67 contempla un indennizzo per il proprietario del suolo se gli scavi o le ricerche producano danni agli edifici presenti sul fondo stesso⁹⁶ oppure se la sua occupazione ne abbia limitato il regolare utilizzo. L'istanza di rimborso deve pervenire alle autorità competenti entro tre mesi dalla data in cui viene notificata al proprietario la conclusione dei lavori.

A chiunque rinvenga fortuitamente beni culturali, mobili o immobili, l'art. 68 fa obbligo di produrne denuncia, “immédiatement”, ai servizi competenti del Ministero della cultura o alle autorità territoriali più vicine al luogo della scoperta.⁹⁷

3.4 La tutela del patrimonio culturale subacqueo

Nel titolo I della legge n. 94-35 non vi è alcun cenno ai “beni culturali subacquei”, ma solo a “vestigia” provenienti dal mare. L'art. 73 della legge n. 94-35⁹⁸ e l'art. 1 della legge n. 89-21,⁹⁹ relativa *aux épaves*

⁹⁴ Art. 62.

⁹⁵ Art. 64. Qualora i beni immobili rinvenuti debbano essere tutelati per la pubblica utilità o qualora le scoperte archeologiche corrano rischi di distruzione o danneggiamento, gli artt. 65 e 66 prevedono la possibilità, da parte del Ministro, di decretarne la protezione o la catalogazione conformemente a quanto disposto dal Titolo IV e dagli artt. 42, 43 e 44 del Codice stesso. Inoltre, *ex art.* 69, il Ministro della cultura può ordinare la sospensione di qualsiasi attività nelle aree interessate dagli scavi o dalle ricerche, per un periodo non superiore ai sei mesi.

⁹⁶ Il comma 1 dell'art. 67 dispone che, per poter ottenere l'indennizzo, l'edificio non debba essere abusivo.

⁹⁷ Queste ultime devono informare della scoperta gli uffici competenti del Ministero della cultura entro cinque giorni dalla denuncia.

⁹⁸ Il Titolo VI, Capitolo II (artt. 73-76), della legge n. 94-35, è dedicato alle “*découvertes maritimes*”.

maritimes, invece, si riferiscono in maniera più esplicita ai manufatti archeologici provenienti sia dal mare, sia dalle acque interne.¹⁰⁰

In particolare, l'art. 73 dispone l'automatica acquisizione, da parte dello Stato, dei beni archeologici, mobili ed immobili, rinvenuti nelle acque interne o territoriali.¹⁰¹

Al fine di garantire una rapida ed incisiva attività di tutela per i beni archeologici marittimi a rischio, l'art. 76 stabilisce che “[...] les services compétents peuvent prendre toutes les mesures préventives et urgentes qu'ils jugent nécessaires”.

In dissonanza con la legge n. 89-21, in cui, *ex art. 2*, si stabilisce genericamente che al momento del rinvenimento fortuito i relitti debbano essere messi in sicurezza “dans la mesure du possible”, l'art. 74¹⁰² della legge n. 94-35 fa obbligo agli scopritori di lasciare *in situ* i beni archeologici marittimi.

Evidentemente, la contrapposizione tra le due leggi dipende dalle tipologie di beni ad esse assoggettate. Nel caso della legge n. 89-21 si

⁹⁹ Del 22 febbraio 1989 (pubblicata in *Journal Officiel de la République Tunisienne*, n. 16, 3 marzo 1989, pp. 342-344), Titolo II, Capitolo II. Tuttavia, la legge n. 89-21 non è dedicata specificamente ai beni culturali; difatti, l'art. 1 identifica nei relitti tutti gli oggetti privi di proprietario, compresi i manufatti archeologici o storici, che:

- si siano arenati o che siano stati rigettati dal mare sui greti o sulle rive;
- vengano recuperati dai fondali delle acque interne, territoriali o della zona contigua;
- siano rinvenuti galleggianti nelle acque interne, territoriali o nella zona contigua;
- siano rinvenuti galleggianti nella zona economica esclusiva o pescati oltre la zona contigua e riportati nelle acque territoriali, nelle acque interne o sulla riva.

Lo stesso articolo, inoltre, include nella definizione di “*épaves maritimes*” ogni tipo di imbarcazione, piattaforme di trivellazione, aeronavi, compresi i loro carichi e attrezzature, purché siano abbandonati e privi di guardiania e sorveglianza o siano stati gettati o siano caduti in mare, ed esclude dalla definizione i prodotti della pesca ed i materiali e i minerali ricavati o estratti dalle industrie.

¹⁰⁰ Sulla tutela del patrimonio subacqueo della Tunisia cfr. F. Maniscalco, *La tutela del patrimonio culturale nel Mediterraneo occidentale*, in F. Maniscalco (a cura di), *Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo*, collana monografica “Mediterraneum. Tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali”, vol. 4, Napoli 2004, pp. 91-93.

¹⁰¹ Come per il patrimonio archeologico sulla terraferma, anche per quello subacqueo è previsto (art. 75) che il Ministero della cultura sia il solo organo preposto alla gestione delle indagini archeologiche e che qualsiasi indagine finalizzata alla scoperta di beni archeologici e storici marittimi debba essere preventivamente autorizzata dal Ministro della cultura.

¹⁰² Al comma 1.

tratta prevalentemente di beni privi di valore storico-archeologico;¹⁰³ nel caso della legge n. 94-35, indirizzata alla salvaguardia del patrimonio archeologico, storico ed artistico, gli estensori del testo hanno inteso prevenire eventuali danneggiamenti¹⁰⁴ ai beni, a causa di recuperi maldestri, e favorire la ricerca scientifica, evitando rinvenimenti decontestualizzati.¹⁰⁵

Tra l'altro, recentemente, in campo internazionale ha iniziato ad affermarsi il principio per cui dovrebbe essere prioritaria qualsiasi attività destinata alla conservazione *in situ* di beni culturali subacquei, come dimostrano l'art. 2¹⁰⁶ della Convenzione UNESCO del 2001, sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo,¹⁰⁷ e le Regole 1¹⁰⁸ e 25¹⁰⁹, in Appendice alla Convenzione stessa.

Il comma 1 dell'art. 74, inoltre, dispone che la scoperta di beni archeologici subacquei debba essere denunciata immediatamente alle autorità competenti e che i manufatti recuperati casualmente dal mare debbano essere subito dati in custodia alle più vicine autorità portuali, che sono tenute a consegnarli agli uffici competenti del Ministero della cultura.

¹⁰³ Cfr., *supra*, nota 99.

¹⁰⁴ Del resto, lo stesso articolo 74 obbliga gli scopritori a non danneggiare né alterare i beni scoperti.

¹⁰⁵ Comunque, la legge n. 89-21 non viene abrogata dalla n. 94-35 che, anzi, ex art. 74, comma 1, stabilisce nuove disposizioni "outre les dispositions de la loi n° 89-21 du 22 février 1989".

¹⁰⁶ Al comma 5: "The preservation in situ of underwater cultural heritage shall be considered as the first option before allowing or engaging in any activities directed at this heritage".

¹⁰⁷ Adottata il 2 novembre 2001 dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Il testo della Convenzione è consultabile nel sito dell'UNESCO (web page http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13520&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html).

¹⁰⁸ Regola 1: "The protection of underwater cultural heritage through in situ preservation shall be considered as the first option. Accordingly, activities directed at underwater cultural heritage shall be authorized in a manner consistent with the protection of that heritage, and subject to that requirement may be authorized for the purpose of making a significant contribution to protection or knowledge or enhancement of underwater cultural heritage".

¹⁰⁹ Regola 25: "The site management programme shall provide for the protection and management in situ of underwater cultural heritage, in the course of and upon termination of fieldwork. The programme shall include public information, reasonable provision for site stabilization, monitoring, and protection against interference".

Ai sensi dell'art. 74, comma 2, l'autore della scoperta ha diritto ad una "ricompensa", la cui entità viene definita da una commissione tecnica.¹¹⁰

Le inadempienze all'art. 74 sono sanzionate dall'art. 82, comma 1, della legge n. 94-35, che prevede la reclusione da tre a sei mesi e/o l'ammenda da 500 a 5.000 *dīnār*.¹¹¹

L'istituzione deputata alla tutela del patrimonio culturale subacqueo della Tunisia è l'Istituto Nazionale del Patrimonio¹¹² presso il quale, nell'ambito della "Division de l'inventaire générale et des études", è stato istituito il "Département des études d'archéologie sous-marine" che ha il compito di realizzare ricerche archeologiche finalizzate all'individuazione, alla catalogazione e allo studio di siti o manufatti subacquei.¹¹³

3.5 Espropriazione per causa di pubblica utilità e diritto di prelazione

La proprietà privata è garantita dall'art. 4 della Costituzione tunisina,¹¹⁴ benché lo stesso articolo disponga che "[...] Il est exercé dans les limites prévues par la loi". La legge n. 94-35, ex art. 88, ravvisa tali limitazioni nella necessità di tutelare il patrimonio culturale attraverso l'istituto dell'espropriazione per causa di pubblica utilità, da utilizzare anche nei casi in cui il proprietario di un bene catalogato si trovi nell'impossibilità di realizzare i lavori prescritti dal Ministero della cultura.¹¹⁵

L'espropriazione per causa di pubblica utilità è disciplinata dalla legge n. 76-85,¹¹⁶ modificata e completata dalla legge n. 2003-26.¹¹⁷

¹¹⁰ Art. 60, comma 2.

¹¹¹ Il comma 1 dell'art. 84 dispone, inoltre, il sequestro di mezzi e materiali utilizzati dagli autori degli illeciti.

¹¹² Cfr. *supra*, par. 2.2.

¹¹³ Di particolare rilievo è, anche, l'istituzione dell'"Agence de protection et d'aménagement du littoral", un ente pubblico a carattere industriale e commerciale, posto sotto la tutela del Ministero dell'ambiente, con il compito di tutelare l'ecosistema del demanio marittimo. Cfr. la legge n. 95-72, del 24 luglio 1995, pubblicata in *Journal Officiel de la République Tunisienne*, n. 61, 1 agosto 1995, pp. 1612-1613.

¹¹⁴ Promulgata dalla legge n. 59-57, dell'1 giugno 1959, pubblicata in *Journal Officiel de la République Tunisienne*, n. 3, 1 giugno 1959, p. 746, con successive modificazioni.

¹¹⁵ Art. 39.

¹¹⁶ Datata 11 agosto 1976 e pubblicata in *Journal Officiel de la République Tunisienne*, n. 13, 17 agosto 1976, pp. 1931-1936.

¹¹⁷ Datata 14 aprile 2003 e pubblicata in *Journal Officiel de la République Tunisienne*, n. 31, 18 aprile 2003, pp. 1031-1033.

Nel caso di alienazione a titolo oneroso di un bene culturale, sottoposto al regime della catalogazione o della protezione, il Ministero della cultura ha l'autorità, ex art. 89 della legge n. 94-35, di esercitare il diritto di prelazione, attenendosi alle medesime procedure definite dalla legge n. 73-21, relativa a "l'aménagement des Zones Touristiques, Industrielles et d'Habitation".¹¹⁸ Pertanto, per la vendita di beni culturali per i quali il Ministero non voglia esercitare il diritto di prelazione, è previsto l'obbligo, da parte dei proprietari, di informare gli acquirenti in merito ai vincoli che insistono sui beni in vendita.¹¹⁹

L'art. 80, comma 2, della legge n. 94-35 sanziona le violazioni all'art. 89 con un'ammenda di 300 *dīnār*.

Summary

Tunisia, a melting-pot of different civilizations, has consistently pursued a policy of openness in its international relations and has sustained various efforts to promote the cultural tourism. The article aims to emphasize the legal activities of safeguard and appraisal of Tunisia's cultural heritage. In particular, the author describes the main institutions charged to protect Tunisia's cultural heritage, and analyses the "Heritage Code", law no. 94-35.

Résumé

La Tunisie, un creuset de différentes civilisations, a constamment poursuivi une politique d'ouverture aux relations internationales et a soutenu divers efforts pour favoriser le tourisme culturel. L'article vise à souligner les activités légales pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine culturel de la Tunisie. En particulier, l'auteur décrit les établissements principaux, chargés de protéger les biens culturels, et analyse le "Code du Patrimoine", loi numéro 94-35.

¹¹⁸ Datata 14 aprile 1973 e pubblicata in *Journal Officiel de la République Tunisienne*, n. 15, 20 aprile 1973, p. 633.

¹¹⁹ Cfr. artt. 34, 37 e 56 (comma 2). L'omessa notifica dell'esistenza del vincolo all'acquirente, ex art. 80, comma 1, comporta l'invalidazione del contratto di vendita.

